

COMUNE DI NAPOLI

AREA: TUTELA DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SICUREZZA ABITATIVA

**Proposta al Consiglio**

ASSESSORATO: AL BILANCIO

SG: 194 del 28/04/2026

DGC: 200 del 17/04/2026

Cod. allegati: 1140L\_2026\_01

Proposta di deliberazione prot. n° 01 del 14/04/2026

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 186**

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio — Applicazione Avanzo accantonato al Fondo Passività Potenziali — Fondo Contenzioso, Esercizio Finanziario 2026, sia in termini di competenza che di cassa, dell'importo di € 20.000,00, per le spese processuali comprensive di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario relative al Fabbicato di Vico Grotta della MARRA N. 22 - Istituzione nuovo capitolo di spesa dedicato da denominare "APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO PER SPESE PROCESSUALI VICO GROTTA DELLA MARRA N. 22"

Il giorno 30/04/2026, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° sette Amministratori in carica:

**SINDACO:**

P A

Gaetano MANFREDI ☐ ☒

**ASSESSORI(\*):**

P A

Laura LIETO ☒ ☐

(Vicesindaco)

Pier Paolo BARETTA ☒ ☐

Antonio DE IESU ☒ ☐

Teresa ARMATO ☐ ☒

Edoardo COSENZA ☐ ☒

Vincenzo SANTAGADA ☐ ☒

P A

Maura STRIANO ☒ ☐

Carlo PUCA ☒ ☐

Emanuela FERRANTE ☐ ☒

Chiara MARCIANI ☒ ☐

Valerio DI PIETRO ☒ ☐

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio

**Premesso che:**

- il fabbricato condominiale di vico Grotta della Marra n. 22, Napoli, di proprietà privata, che si trovava già in precarie condizioni, fu ulteriormente danneggiato dal terremoto del 1980; nel 1981 iniziarono lavori di consolidamento, disposti ex ordinanza del Ministero della Protezione Civile n. 80/81 e finanziati dal Commissario Straordinario di Governo; lavori sospesi e non più ripresi a seguito del crollo di alcuni solai in data 08/10/1982; il fabbricato all'epoca era abbandonato ed inagibile;
- successivamente, in esecuzione delle ordinanze n. 379 e 382 del 05/02/1983 emesse ex Titolo VIII della L. 219/81 (nel quadro del programma straordinario di edilizia residenziale), il Commissario Straordinario di Governo si immise nel possesso del detto fabbricato ai fini di una successiva destinazione dello stesso ad alloggi per i terremotati;
- a seguito di ricorso dei proprietari, il giudice amministrativo (sentenza del TAR del 1985, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 03/10/1990) annullava i provvedimenti di occupazione;
- successivamente alcuni proprietari del fabbricato instauravano giudizi, poi riuniti, nei confronti del Commissario delegato CIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sindaco di Napoli quale Ufficiale di Governo ex art. 80 della L. 219/81, e del Comune di Napoli per ottenere la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per il mancato godimento degli immobili, per l'ulteriore degrado subito dagli stessi, per la perdita del buono contributo e per la mancata restituzione dell'immobile;
- il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Comune, rilevando che aveva sempre agito il Sindaco quale ufficiale di Governo, e condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario CIPE al risarcimento del danno al fabbricato ed al lucro cessante, nonché la PCM-Commissario Straordinario di Governo ex L. 219/81 al rilascio dell'immobile;
- la sentenza fu impugnata dalla PCM e la Corte di Appello, con sentenza del 07/04/2005, confermava il rigetto delle domande contro il Comune di Napoli, in quanto carente di legittimazione passiva, considerato che l'occupazione era stata disposta dal Sindaco nella veste di Commissario straordinario di Governo ex art. 80 della L. 219/81 per la realizzazione del programma di ricostruzione, al quale era subentrato il Funzionario CIPE presso la P.C.M.;
- la medesima sentenza prevedeva, in merito al rilascio, che l'annullamento delle ordinanze avesse già comportato l'automatico ripristino della situazione antecedente;
- con sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di Napoli, sono state rigettate le domande esperite nei confronti del Comune di Napoli per difetto di titolarità passiva, per l'effetto condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario CIPE, all'immediato rilascio in favore dei legittimi proprietari delle varie unità immobiliari;
- tale sentenza è stata appellata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario CIPE, con giudizio incardinato dinanzi alla Quinta sezione Civile della Corte d'Appello di Napoli;
- è stato successivamente promosso un giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, con il quale il Comune di Napoli chiedeva dichiararsi che i convenuti - Commissario Straordinario per il contenzioso ed il trasferimento delle opere ex Titolo VIII L. 219/1981, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Funzionario CIPE ex art. 84 L. 219/81 - fossero gli attuali possessori/detentori del fabbricato condominiale con conseguente loro onere di procedere a restituire l'immobile ai legittimi proprietari delle varie unità immobiliari, per l'effetto condannandoli a restituire le chiavi;
- tale giudizio si è concluso con sentenza n. 3680/2025 pubblicata il 14/04/2025, con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire, ritenendo già accertata la titolarità del diritto in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in precedenti sentenze passate in giudicato;

**Preso atto che:**


IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Cingolani

- sulla scorta delle pronunce giurisdizionali sopraindicate il Comune di Napoli, giuste note PG/2025/606339 del 04/07/2025, riteneva di procedere con offerta reale alla riconsegna delle chiavi alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Funzionario CIPE ex art. 84 L. 219/81;
- il procedimento di offerta reale veniva promosso dall'Avvocatura Municipale a mezzo Ufficiale Giudiziario;
- con nota PG/2025/1093313 del 27/11/2025 il Servizio Avvocatura Difesa Giuridica Patrimonio trasmetteva il verbale di mancata riconsegna del fabbricato in oggetto, a seguito del sopralluogo avvenuto unitamente all'Ufficiale Giudiziario in data 13/11/2025;
- in detta nota si rappresentava che, ai sensi dell'art.1216, secondo comma, c.c. visto l'esito negativo dell'intimazione, si deve procedere a richiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un sequestratario a cui consegnare il predetto fabbricato;


#### Atteso che:

- al momento dell'istanza le spese processuali, comprensive di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario, dovranno essere anticipate del Comune procedente, salvo rimborso all'esito del giudizio di merito, che si svolgerà nel caso in cui il creditore decida di non riprendere in consegna il fabbricato;
- le spese processuali comprensive di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario sono state prudenzialmente quantificate -giusta nota PG/2026/0242061 del 23/02/2026 del Servizio Avvocatura Difesa Giuridica Patrimonio - in un importo di € 20.000,00 a titolo di anticipo dei compensi, salvo conguaglio;

#### Visti:

- 
- L'art. 175 co. 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede che il Bilancio di Previsione Finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
  - L'art. 175 co. 2, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce le Variazioni al Bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dall'art. 175 ai commi 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e del Responsabile del Servizio;
  - L'art.175 co.3, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che le Variazioni al Bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
  - Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e il principio generale della competenza finanziaria e il principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati nn.1 e 4/2 del D.Lgs. 118/2021 e ss.mm.ii.;
  - Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
  - Gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nella Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. triennio 2026-2028, approvato con DGC n. 108 del 18/3/2026;

#### Dato atto che:

- 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2026, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;
  - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 2026, è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
  - ai sensi dell'art. 187 comma 3- quinquies del TUEL con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 05/02/2026 è stato approvato l'aggiornamento del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre, con i relativi allegati A1 "elenco delle risorse accantonate"; A2 "elenco delle risorse vincolate"; A3 "elenco delle risorse destinate";

**Verificato** che la somma di euro 20.000,00 è riportata nell'allegato A1 "elenco analitico delle risorse accantonate",

rappresentate nel prospetto del risultato presunto di amministrazione, così come da indicato alla già citata Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05/02/2026, alla voce Fondo Contenzioso Civile;

**Richiamato** il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

**Ravvisata:**

- la necessità di effettuare un'applicazione di Avanzo accantonato al Fondo Contenzioso per l'Annualità 2026 del Bilancio 2026/2028, dell'importo complessivo di € 20.000,00 per le spese processuali comprensive di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario relative al Fabbricato di Vico Grotta della MARRA N. 22;
- la conseguenziale necessità di istituire un nuovo capitolo di spesa a ciò dedicato da denominare "APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO SPESE PROCESSUALI VICO GROTTA DELLA MARRA N. 22.

**Attestato che:**

- l'attività amministrativa si è svolta regolarmente e correttamente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato dal D.L. 174/12 convertito in legge n. 213/12, e degli art. 13 comma 1 lett. b) e art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni;
- ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/13 e s.m.i. e degli artt. 6 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera G.C. N. 69 del 01 marzo 2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'Istruttoria e i soggetti destinatari dello stesso;
- che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ma non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.


**Ritenuto che** per procedere a quanto sopra sia necessario procedere alla variazione di spesa al Bilancio 2026/2028, Esercizio 2026, e sussistono i presupposti per procedere ad una variazione di Bilancio effettuata con applicazione di avanzo accantonato al Fondo Contenzioso, per l'Annualità 2026 del Bilancio 2026-2028, dell'importo complessivo di € 20.000,00, per le spese processuali comprensive di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario;


*Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 35 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. 1140L/01/001 a 1140L/01/007 come di seguito specificati:*

- 1) 1140L/01/001 - atto di invito e diffida PG/960626 del 24/11/2023;
- 2) 1140L/01/002 - verbale del 14/12/2023;
- 3) 1140L/01/003 - nota PG/2024/157697;
- 4) 1140L/01/004 - sentenza n.1637/2023 del Tribunale Civile;
- 5) 1140L/01/005 - verbale offerta reale del 13/11/2025;
- 6) 1140L/01/006 - nota PG/2025/1093313 del 27.11.2025;
- 7) 1140L/01/007 - nota PG/2026/0242061 del 23/02/2026.

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Valeria VANELLA  


IL SEGRETARIO GENERALE  
Maurizio Nigge  


Con voti UNANIMI,

## DELIBERA

### PROPORRE AL CONSIGLIO:

1. variare il bilancio di previsione 2026/2028, Esercizio 2026, nel modo seguente:

#### PARTE ENTRATA

Applicare una quota di avanzo accantonato al Fondo Contenzioso, per l'Annualità 2026 del Bilancio 2026-2028, dell'importo complessivo di € 20.000,00 per le spese processuali comprensive di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario relative all'immobile di VICO GROTTA DELLA MARRA 22;

#### PARTE SPESA

Di incrementare contestualmente lo stanziamento per competenza e per cassa per l'importo di € 20.000,00 Codice di Bilancio 09.01-01.10.05.04.001 per l'istituzione di un nuovo Capitolo di Spesa da denominare " APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO PER SPESE PROCESSUALI VICO GROTTA DELLA MARRA N. 22";


2. demandare al Dirigente del Servizio di Sicurezza Abitativa di porre in essere tutti i necessari atti gestionali consequenziali.

☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Valeria VANELLA




VISTO: IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TUTELA DEL TERRITORIO  
Salvatore IERVOLINO




L'ASSESSORE AL BILANCIO  
Pier Paolo BARETTA



IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica C...





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. ....1..... DEL 14/04/2026, AVENTE AD OGGETTO:  
Proposta al Consiglio – Applicazione Avanzo accantonato al Fondo Passività Potenziali – Fondo Contenzioso, Esercizio  
Finanziario 2026, sia in termini di competenza che di cassa, dell'importo di € 20.000,00, per le spese processuali comprensive  
di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario relative al Fabbricato di Vico Grotta della MARRA N. 22 -  
Istituzione nuovo capitolo di spesa dedicato da denominare "SPESE PROCESSUALI VICO GROTTA DELLA MARRA N.  
22"

Il Dirigente del Servizio Sicurezza Abitativa esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il  
seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addì, .....

LA DIRIGENTE  
Valeria VANELLA

Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 14/04/2026..... e protocollata con il  
n. Dec. 2026/200.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta  
proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
.....  
.....

Addì, ..... 21/4/26 .....

IL RAGIONIERE GENERALE

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 1 del 17/04/2026, **DGC/2026/200** dall'Area Tutela del territorio, avente ad oggetto: " Proposta al Consiglio — Applicazione Avanzo accantonato al Fondo Passività Potenziali — Fondo Contenzioso, Esercizio Finanziario 2026, sia in termini di competenza che di cassa, dell'importo di € 20.000,00, per le spese processuali comprensive di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario relative al Fabbricato di Vico Grotta della MARRA N. 22 - Istituzione nuovo capitolo di spesa dedicato da denominare "APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO PER SPESE PROCESSUALI VICO GROTTA DELLA MARRA N. 22".

La proposta in esame propone di approvare: ***Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026 per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione Accantonato.***

L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2025, è fissato per **€ 389.332.035,69 di cui:**

- 30.000.000,00 € ai sensi del D.L. 96/2025 art.7 comma 8 "America's Cup" per le annualità 25-26-27;
- 183.883.138,80 € pari all'importo indicato alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31.12.2024 al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Anticipazione Liquidità;
- 175.448.896,89 € pari all'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio nel Bilancio di Previsione 2026/2028.
- Visto l'art. 15, co. 3 del d.l. n. 77/2021 secondo il quale Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**Ai fini del rispetto di richiamato limite, si dà atto della seguente situazione:**

**che rientra nell'importo massimo applicabile.**

Totale applicato nel bilancio di previsione 2026, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	€ 61.055.494,21 €
Avanzo applicato con successive variazioni	74.756.940,04 €
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	€ 20.000,00
<b>TOTALE APPLICATO AGGIORNATO</b>	<b><u>135.832.434,25 €</u></b>


Si dà evidenza che con la presente applicazione di avanzo è stato istituito il capitolo di spesa 110545

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale

 **Dott.ssa Claudia Gargiulo**

21/4/26



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 01 DEL 14.04.2026

SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 28.04.2026

**SG 194 – Proposta al Consiglio di variazione al Bilancio per spese di nomina e attività sequestratarie relative al fabbricato situato in Vico Grotta della Marra n. 22.**

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta deliberativa in esame si intende proporre al Consiglio Comunale una variazione al Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, per l'applicazione di avanzo accantonato al Fondo Passività Potenziali — Fondo Contenzioso pari ad € 20.000,00, ai fini della copertura delle spese processuali comprensive della nomina e delle attività del sequestratario relative al fabbricato situato in Vico Grotta della Marra n. 22.

#### •ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

La dirigenza proponente dichiara che il fabbricato situato in Vico Grotta della Marra n. 22, a seguito del terremoto del 1980, è risultato gravemente danneggiato e conseguentemente inagibile e che *“in esecuzione delle ordinanze n. 379 e 382 del 05/02/1983 emesse ex Titolo VIII della L. 219/81 (nel quadro del programma straordinario di edilizia residenziale), il Commissario Straordinario di Governo si immise nel possesso del detto fabbricato ai fini di una successiva destinazione dello stesso ad alloggi per i terremotati; [...] a seguito di ricorso dei proprietari, il giudice amministrativo (sentenza del TAR del 1985, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 03/10/1990) annullava i provvedimenti di occupazione”*.

Successivamente *“alcuni proprietari del fabbricato instauravano giudizi, poi riuniti, nei confronti del Commissario delegato CIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sindaco di Napoli quale Ufficiale di Governo ex art. 80 della L. 219/81, e del Comune di Napoli per ottenere la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per il mancato godimento degli immobili, per l'ulteriore degrado subito dagli stessi, per la perdita del buono contributo e per la mancata restituzione dell'immobile”*.

Il Tribunale di Napoli, con ultima sentenza n. 1637/2023, rigettava le *“domande esperite nei confronti del Comune di Napoli per difetto di titolarità passiva, per l'effetto condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario CIPE, all'immediato rilascio in favore dei legittimi proprietari delle varie unità immobiliari”*.

Il Comune di Napoli, a seguito delle diverse pronunce giurisdizionali, ha ritenuto di *“procedere con offerta reale alla riconsegna delle chiavi alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri [...] a mezzo di Ufficiale Giudiziario”*; con nota PG/2025/1093313 del 27/11/2025 il Servizio Avvocatura Difesa Giuridica Patrimonio trasmetteva il verbale di mancata riconsegna del fabbricato in oggetto, a seguito del sopralluogo avvenuto unitamente all'Ufficiale Giudiziario in data 13/11/2025 e nella stessa *“si rappresentava che, ai sensi dell'art. 1216, secondo comma, c.c. visto l'esito negativo dell'intimazione, si deve procedere a richiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un sequestratario a cui consegnare il predetto fabbricato”*.

Considerato che *“le spese processuali, comprensive di quelle relative alla nomina ed all'attività del sequestratario, dovranno essere anticipate del Comune procedente, salvo rimborso all'esito del giudizio di merito, che si svolgerà nel caso in cui il creditore decida di non riprendere in consegna il fabbricato”*, il Servizio Avvocatura Difesa Giuridica Patrimonio ha quantificato in via prudenziale un importo pari a € 20.000,00.

Pertanto, risulta necessario proporre una variazione di Bilancio per effettuare un'applicazione di avanzo accantonato al Fondo Contenzioso ai fini di disporre dell'importo utile a sostenere le spese sopra descritte.

#### •PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

Il funzionario, Fabrizio Ricci

Il dirigente, Maria Aprea

Nel parere di regolarità contabile si afferma che *“l’art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all’applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato [...]”*. Nel considerare la proposta in esame, il Ragioniere Generale *attesta che l’avanzo applicato “rientra nell’importo massimo applicabile”*.

•QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Art. 175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 *“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”*;
- art. 239, comma 1, lett. b del D. Lgs. 267/2000 *“L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni (...) pareri, (...), in materia di (...) variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti (...)”*.
- l’art. 1, commi 897 e 898, della L. 145/2018, che fissa limiti all’applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato.

•DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Art. 15 del Regolamento di Contabilità, che disciplina le variazioni di bilancio e relative comunicazioni.

• CONSIDERAZIONI FINALI

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, la variazione di Bilancio oggetto di proposta al Consiglio Comunale, successivamente alla sua approvazione in sede di Giunta Comunale e prima della sua discussione ed eventuale approvazione in seduta di Consiglio Comunale, necessiterà dell’espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell’ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell’art. 107 del TUEL, l’adozione degli atti da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all’Organo deliberante l’apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, di economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Monica Cinque



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Visto:  
Il Sindaco

A handwritten signature in black ink is written over the text "Il Sindaco".


Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 186 del 30/04/2026 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate;

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*


\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 01/05/2026 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione



### ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

**Segreteria del Consiglio Comunale**

**Firma per ricevuta**

\_\_\_\_\_

### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....